



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I  
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST

IL DIRETTORE

PROT. N. 2395 / DGT / N.O.

MILANO, 09 LUG. 2010

A tutti gli U.M.C. e C.P.A della  
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest

**OGGETTO: Macchine agricole e macchine operatrici.  
Trasformazioni - Allestimenti - Cambi di categoria  
Ammissione alla circolazione  
Competenze degli UMC e dei CPA - Chiarimenti**

**PREMESSA**

Le operazioni in oggetto relative alle Macchine Agricole (in seguito MA) e alle Macchine Operatrici (in seguito MO), si riconducono alla cosiddetta definizione di "collaudo in unico esemplare", in quanto trattasi di operazioni che vengono di norma effettuate veicolo per veicolo.

Differentemente da quanto previsto nel settore dei veicoli delle categorie M, N ed O, in cui la materia è disciplinata dalla Circolare 64/95 del 12/04/1995 e successive modificazioni, nel settore delle MA e MO non esiste un'analogia normativa complessiva di riferimento, salvo alcune circolari o lettere ministeriali che trattano per lo più casi specifici.

Al fine di rendere uniforme il comportamento degli Uffici dipendenti e fornire indicazioni puntuali all'utenza, questa Direzione - sentiti i CPA interessati - ritiene opportuno emanare le seguenti disposizioni relativamente all'oggetto.

**1 - NORMATIVA di RIFERIMENTO**

La classificazione e le definizioni delle MA e delle MO sono stabilite dagli articoli 57 e 58 del Codice della Strada, alla cui lettura si rinvia.

La normativa base di riferimento, cioè le prescrizioni a cui tali veicoli devono rispondere, sono:

- la direttiva "globale" 2003/37/CE e successive modificazioni per le trattrici agricole a ruote (MA);
- il Codice della strada e l'annesso Regolamento di esecuzione e attuazione per le restanti MA e per tutte le MO.

Deve essere poi richiamata la cosiddetta “direttiva macchine” (direttiva 89/392/CEE da ultimo modificata dalla direttiva 2006/42/CE) che si applica a tutte le macchine operatrici ed agricole nel loro complesso (con l’eccezione delle trattrici agricole) mentre per le trattrici agricole la “direttiva macchine” concerne le macchine (attrezzature, sollevatori, ecc.) installate sulle trattrici. E’ noto che la nostra Amministrazione, per tale aspetto normativo, non è competente in materia ma si limita a verificare che il veicolo (o l’attrezzatura quando ricorre) siano marcati “CE” e che il costruttore e/o allestitore e/o /trasformatore emetta la certificazione relativa ovvero dichiarare la rispondenza alle direttive sopra richiamate.

#### **MA – TRATTRICI AGRICOLE A RUOTE**

La direttiva globale 2003/37/CE, da ultimo modificata dalla direttiva 2005/67/CE, contiene tutte le prescrizioni tecniche previste per le trattrici agricole a ruote. Di norma le prescrizioni specifiche sono contenute in direttive particolari.

L’omologazione globale comunitaria, per le trattrici agricole, risale peraltro già alla direttiva 74/150/CEE.

Dal 1/7/2009 possono essere immesse in circolazione (fatta salva l’applicazione della procedura di fine serie) solo trattrici agricole che rispondono in tutto alla direttiva 2003/37/CE.

#### **MA – MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI A RUOTE o CINGOLATE SEMOVENTI**

La normativa di riferimento è quella stabilita dal Codice della Strada e annesso Regolamento di esecuzione. In particolare le prescrizioni cui debbono rispondere sono elencate all’art.291, comma 1 e comma 2, del Regolamento, con le esclusioni previste al comma 3 del medesimo art.291. Il complesso delle norme riconduce diverse prescrizioni a quelle delle trattrici agricole a ruote

#### **MA – MACCHINE AGRICOLE TRAINATE**

Rientrano in questa categoria sia le macchine agricole operatrici trainate (con esclusione – ai sensi dell’art. 292 del Regolamento – degli aratri, delle seminatrici e degli erpici) sia i rimorchi agricoli.

La normativa di riferimento è quella prevista dall’ art.291 del Regolamento, comma 1.

#### **MO – MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI E TRAINATE**

La normativa di riferimento è quella stabilita dal Codice della Strada e annesso Regolamento di esecuzione (articoli dal 296 al 305 del Regolamento). Inoltre l’art.306 del Regolamento richiama quelle prescrizioni relative alle macchine agricole (la maggior parte) che si applicano anche alle macchine operatrici. Unica norma comunitaria prevista nel campo delle MO semoventi (valida anche per le MA semoventi escluse le trattrici agricole a ruote) è la direttiva 97/68/CE e successive modificazioni per le norme sulle emissioni inquinanti.

#### **COMMENTI SUL QUADRO NORMATIVO**

Si richiama quanto indicato al comma 4 dell’art. 291:

*“Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia”.*

Da quanto sopra il quadro di riferimento per le prescrizioni tecniche dei veicoli trattati con la presente, appare chiaro e delineato.

In altri termini e considerato che per le trattrici agricole risultano tutte recepite le direttive comunitarie che coprono l'intera gamma delle prescrizioni cui tali veicoli debbono conformarsi, anche per i restanti veicoli – in forza del combinato disposto degli art. 291 commi 1, 2 e 3 e 306 del Regolamento – le prescrizioni o sono specificatamente indicate nel Regolamento o si applicano le direttive comunitarie che trattano l'argomento per le trattrici agricole.

Si fa notare come già in alcuni articoli del Regolamento che dettano le prescrizioni per le MA (dal 269 al 290), vengano indicate le direttive comunitarie emanate nello specifico.

Da ultimo è appena il caso di rilevare come – dove vi è la previsione di una normativa specifica da emanare da parte del Ministero – si applica la normativa precedentemente in vigore, ai sensi dell'art. 232 del Codice della Strada, fino a quando la norma non viene emanata.

E' il caso, per esempio, dell'art. 297 del Regolamento “campo di visibilità delle macchine operatrici” che recita : “Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'art.58 (del Codice della Strada), deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei Trasporti con proprio decreto”.

Il campo di visibilità quindi delle MO non può essere verificato sulla base delle prescrizioni delle MA (art. 270 del Regolamento che richiama peraltro un decreto di recepimento di direttiva comunitaria) in quanto:

- esiste uno specifico articolo del Regolamento dedicato all'argomento;
- coerentemente nell'articolo 306 di richiamo di norme relative alle MA che si applicano alle MO, non viene menzionato l'art. 270.

Per l'accertamento pertanto del campo di visibilità delle MO deve applicarsi la normativa che il Ministro deve emanare ovvero, in pendenza, quella già vigente che, infatti, risulta emanata con il D.M. 14/6/1985 e che tuttora vige in quanto non è stato ancora previsto un nuovo decreto normativo.

## **2 – ASPETTI STORICI della PROBLEMATICIA**

Salvo casi particolari legati ad aspetti di rilevanza locale, le operazioni tecniche richiamate in oggetto relative alle MA e alle MO non assumono significativa attenzione per gli UMC che, oltretutto, non hanno la necessaria dimestichezza con il complesso di norme sopra evidenziate, considerato anche che i veicoli in questione non sono soggetti al momento ad operazioni di revisione.

D'altro canto sussiste la necessità sia di non appesantire oltremodo l'attività dei CPA, sia di tenere in considerazione le esigenze dell'utenza, non gravandola – se non necessario – di spostamenti di notevole entità vuoi del funzionario collaudatore (del CPA) vuoi di veicoli che oltretutto non possono superare la velocità di 40 km/h.

Si evidenzia ancora che l'art. 57 del Codice della Strada è stato modificato (legge 22/12/2008 n. 201 di conversione del D.L. 22/10/2008 n. 162) con l'integrazione che “è consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”.

Nell'ottica poi di razionalizzare le operazioni in oggetto, si deve tenere conto che laddove la casa costruttrice attesti la presenza di un tipo di veicolo omologato in Italia a cui ricondurre il veicolo da sottoporre a visita e prova, l'operazione si presenta nel suo complesso

più semplice, dovendosi procedere ad una comparazione di dati ed elementi facilmente riscontrabili.

### **3 – OPERAZIONI di TRASFORMAZIONE/ALLESTIMENTO**

Rientrano in tale definizione tutte quelle operazioni sui veicoli in oggetto che lasciano immutata la categoria di appartenenza.

Si riconducono a tale categoria quindi:

3.1 l'applicazione – sulle MA trattrici agricole – di attrezzature non strettamente agricole quali lame sgombraneve, decespugliatori, pale, ecc. non già riconosciute in sede di omologazione della MA;

3.2 l'applicazione sulle MO di attrezzi diversi da quelli previsti in sede di omologazione;

3.3 le trasformazioni strutturali dei veicoli (modifica del telaio, del passo, del tipo di motore, ecc.) ovvero quelle relative alla massa rimorchiabile (ganci, occhioni, rapporti di traino diversi da quelli previsti in sede di omologazione);

3.4 l'adozione di pneumatici in alternativa non già previsti in sede di omologazione;

3.5 l'applicazione sulle MA (trattrici agricole) di impianti per la frenatura mista-automatica.

Di norma tutte le operazioni anzidette devono essere compatibili con le masse massime ammesse sugli assi e con la massa complessiva del veicolo.

### **4 – CAMBI di CATEGORIA**

Premesso che i cambi di categoria – per le MA e MO – possono essere richiesti solo qualora i veicoli non risultino circolanti da più di 10 anni (circolare n. 1055/MOT2/B del 25.03.2004), con l'eccezione di:

4.1 inquadramento come “rimorchi agricoli” di rimorchi industriali (limite 15 anni);

4.2 inquadramento come MO di veicoli di categoria N (nessun limite temporale salvo che non vengano richiesti aumenti della massa complessiva o delle masse massime sugli assi o della massa rimorchiabile – Circolare 104566/DIV2/C del 03.12.2009 casi per i quali sussiste il limite dei 10 anni);

le altre casistiche sono riconducibili a :

4.3 inquadramento come MO di trattrici agricole;

4.4 inquadramento come MA operatrice agricola di MO e viceversa;

4.5 inquadramento come MA (rimorchio agricolo o operatrice agricola trainata) di MO trainata e viceversa.

Non si prendono in considerazione le richieste di cambio di categoria in MA trattrice agricola di MO o veicoli di categoria N, stante l'attuale quadro delle prescrizioni tecniche (comunitarie) delle trattrici agricole che rende di fatto impossibile tale cambio di categoria.

### **5 - AMMISSIONE alla CIRCOLAZIONE**

Trattasi dei casi di veicoli provenienti dall'estero o già in uso agli Enti di cui all'art. 138 del Codice della Strada (Forze Armate e simili). Queste operazioni di ammissione alla circolazione delle MA e MO possono ricondursi ai seguenti casi:

- 5.1 MA trattrice agricola già circolante e munita di documento di circolazione;
- 5.2 MO già circolanti, munite o meno di documento di circolazione;
- 5.3 Autogrù già circolanti, sia che siano inquadrati come MO sia come autoveicoli di categoria N;
- 5.4 altri casi (rimorchi agricoli, MA operatrici semoventi e trainate);
- 5.5 veicoli classificati, sui documenti di circolazione esteri, quali "macchine (veicoli) da lavoro o operatrici". Tale indicazione non comporta necessariamente l'inquadramento come MO, soprattutto se non legata ad una velocità inferiore a 40 km/h. Il termine di cui sopra può infatti riferirsi alla nostra classificazione di "autoveicolo ad uso speciale" laddove le caratteristiche del veicolo siano riferibili a quelle dei veicoli di categoria N.

## 6 - PROSPETTO delle COMPETENZE

Sulla base delle considerazioni richiamate in PREMESSA e nei punti precedenti, si fornisce il seguente quadro delle operazioni anzidette.

OPERAZIONI - UFFICIO COMPETENTE - NOTE E RIFERIMENTI		
3.1	CPA/ UMC	Cir.le 39075/DIV3/B 24.04.2007 - Cir.le 66346/DIV3/B 11/7/2007 - Cir.le 32004/DIV2/B 30.03.2009 - Cir.le 53840/DIV2/B 26.05.2009 Delega a UMC per lama sgombraneve anteriore
3.2	CPA	
3.3	CPA	
3.4	UMC	Ammissibile previo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nulla osta della casa costruttrice;</li> <li>- verifica che la circonferenza di rotolamento rientri nel limite del + 5%;</li> <li>- diametro di calettamento compatibile;</li> <li>- carichi per asse non inferiori a quelli massimi per asse del veicolo</li> </ul>
3.5	UMC	Ammissibile nel limite dei 10 anni e previo adeguamento ad un tipo omologato
4.1	UMC	Circolare D.G. n.153/88 del 03.10.1988
4.2	CPA	Circolare 104566/DIV2/C del 03.12.2009
4.3	CPA/ UMC	UMC se esiste la dichiarazione della casa costruttrice attestante l'avvenuta omologazione in Italia delle due tipologie di macchine e contestualmente il veicolo viene reso conforme a quello omologato
4.4	CPA/ UMC	UMC se esiste la dichiarazione della casa costruttrice attestante l'avvenuta omologazione in Italia delle due tipologie di macchine e contestualmente il veicolo viene reso conforme a quello omologato
4.5	CPA	
5.1	UMC	CPA qualora il veicolo non sia riconducibile, dalla carta di circolazione e dalla documentazione tecnica, ad un tipo coperto da omologazione comunitaria (74/150/CEE - 2003/37/CE - 2005/67/CE)
5.2	CPA/ UMC	UMC se esiste la dichiarazione della casa costruttrice attestante l'avvenuta omologazione in Italia del tipo di veicolo
5.3	CPA	Circolare 515/MOT1.88/A - MOT B057 del 15.06.1999
5.4	CPA/ UMC	UMC se esiste la dichiarazione della casa costruttrice attestante l'avvenuta omologazione in Italia del tipo di veicolo
5.5	CPA/ UMC	UMC se i dati riportati nella documentazione (carta di circolazione - caratteristiche tecniche) fanno ricondurre il veicolo alla categoria N (sia per la velocità > 40 km/h, sia perché appartenente ad un tipo di veicolo generalmente

	appartenente alla categoria N) CPA negli altri casi
--	--

Relativamente al quadro prospettico della ripartizione delle competenze fra UMC e CPA, si specifica che:

- le operazioni di cui ai punti 4.1, 5.1 e 5.5, qualora siano riferite a veicoli eccezionali, sono di competenza dei CPA;
- per tutte le operazioni sopra elencate la voce tariffaria è la 4; fa eccezione l'operazione di cui al punto 3.4 per la quale la voce tariffaria è la 3;
- qualora un UMC (o CPA) provvede alla registrazione della pratica e successivamente riscontri di non essere competente per l'operazione richiesta, trasmetterà in originale tutto il fascicolo al CPA (o UMC) competente dandone notizia all'interessato. L'Ufficio ricevente provvederà a registrare la pratica con una marca operativa fittizia (ai fini dell'emissione del certificato di approvazione) del tipo 99\_\_999999 (dove gli ultimi 6 numeri corrispondono a quelli della pratica ricevuta), senza ovviamente richiedere alcuna corresponsione di tariffa

Per quanto concerne invece la competenza territoriale relativamente alle operazioni in argomento, visto l'art. 236 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la stessa va riferita alla sede della ditta che effettua i lavori di trasformazione/allestimento (e che di conseguenza emette le certificazioni /dichiarazioni CE della "direttiva macchine") mentre per i veicoli di cui al punto 5 (ammissione alla circolazione in quanto provenienti dall'estero o dalle Forze armate ed Enti assimilati) la competenza è riferita all'Ufficio ove ha la sede il richiedente, in quanto non ricorre l'ipotesi di trasformazioni/allestimenti perché i veicoli devono essere presentati per la categoria e nelle condizioni in cui si trovano (fatte salve le eventuali operazioni di riparazione/manutenzione). Eventuali richieste afferenti agli altri tipi di operazione sopra richiamati possono essere prese in considerazione solo dopo avvenuta l'immatricolazione.

Per i Centri Prova Autoveicoli della scrivente Direzione Generale Territoriale, la competenza – sempre con riferimento alla sede della ditta o del richiedente – è così individuata:

- Centro Prova Autoveicoli di Torino – Piemonte e Valle d'Aosta
- Centro Prova Autoveicoli di Milano - Liguria e Lombardia (province di Milano, Varese, Como, Lecco, Monza, Pavia)
- Centro Prova Autoveicoli di Brescia – Lombardia (province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lodi)

## 7 – CONCLUSIONI

Le disposizioni emanate con la presente si applicano con le domande presentate a partire dal 2 agosto 2010.

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Roberto GARRISI

